

ultimi giorni, è possibile notare una crescita dei contagi riscontrati all'interno delle Istituzioni Scolastiche cittadine;

Richiamate, a tal proposito, le numerose note inviate all'Ufficio Gabinetto del Sindaco dai Dirigenti Scolastici, con le quali sono state segnalati i diversi casi accertati;

Considerato che, al rapido aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, nell'effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione;

Richiamata la nota prot. 12267 del 20 marzo 2021, con la quale lo scrivente ha richiesto alle diverse autorità Regionali e sanitarie di valutare l'opportunità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Regione Siciliana di inserire il territorio di Canicatti tra quelli su cui applicare le disposizioni di cui all'art. 43 del dpcm del 2 marzo 2021, il quale dispone *“la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. [...]”* così come disposto dal comma 2, art. 21 dello stesso dpcm sopra richiamato, secondo cui *la misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;*

Richiamata la nota prot. 13225 del 27 marzo 2021, con la quale viene reiterata la richiesta alle diverse autorità regionali e sanitarie così come da nota prot. 12267 di cui al paragrafo precedente;

Considerato che alla data odierna non è pervenuto nessun riscontro alle precedenti note sopra richiamate;

Considerato che:

il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”*;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35;